



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

24/71/CU5/C10

POSIZIONE SULLA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 2024, N. 63, RECANTE “DISPOSIZIONI URGENTI PER LE IMPRESE AGRICOLE, DELLA PESCA E DELL’ACQUACOLTURA, NONCHÉ PER LE IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

Parere, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Punto 5) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Province autonome esprime parere favorevole, condizionato all’accoglimento:

- 1) degli emendamenti già concordati e condivisi con il MASAF, di cui alla nota DAR prot. 10252 del 12 giugno 2024 (allegato1 al presente documento);
- 2) dei seguenti ulteriori emendamenti:
 - a. all’art. 6 **sopprimere** il comma 1
 - b. all’art.6, comma 3, lett. b), **sopprimere** i commi 6 e 7 del nuovo articolo 2-bis del Decreto legge 17 febbraio 2022 n.9, convertito dalla legge 7 aprile 2029 n. 39

Motivazione

I commi citati stravolgono le procedure del codice della Protezione Civile, prevedendo l’attivazione del solo Volontariato di protezione civile iscritto agli elenchi territoriali per attività non rientranti in una emergenza di protezione civile.

Infatti, il Governo non ha deliberato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi del codice, non riconoscendo di fatto l’emergenza quale emergenza di protezione civile. Attivare il Volontariato di protezione civile in un’emergenza non riconosciuta di protezione civile, presenta una palese incoerenza con l’impianto normativo alla base del codice. L’articolo 6 consentirebbe infatti di attivare il volontariato di protezione civile con gli strumenti previsti dal codice, ma per attività non riconosciuta quale emergenza di protezione civile, stravolgendo di fatto il sistema di supporto da parte del volontariato nell’ambito del Servizio nazionale della protezione civile. Inoltre, l’impostazione del decreto legge va ad eliminare il confine tra le emergenze di vario tipo (ambientali, sanitarie, ecc.) e quelle di protezione civile, creando implicitamente il concetto che tutte le emergenze confluiranno in quelle di protezione civile.

Inoltre, la Conferenza segnala:

- 3) che il secondo periodo dell'articolo 5 del Decreto, derogando alle disposizioni del primo periodo per gli impianti fotovoltaici a terra, di fatto permette a qualsiasi progetto fotovoltaico a terra di essere installato su qualsiasi superficie agricola senza limiti, rendendo di fatto inapplicabile il primo periodo dello stesso articolo e, con riferimento al cd. Decreto Aree idonee, annullerebbe del tutto la possibilità per le Regioni di porre limiti di qualunque natura all'installazione di impianti fotovoltaici a terra su qualsiasi terreno agricolo (allegato 2);
- 4) la necessità di chiarire che l'espressione "*riduzione del volume d'affari*", utilizzata dall'articolo 1, comma 2, del decreto, ricomprende i concetti di "*riduzione delle quantità conferite e/o della produzione primaria*". In caso contrario si provocherebbe l'ingiusta esclusione di parecchie aziende agricole dagli aiuti previsti nel Decreto.

Roma, 13 giugno 2024.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio Politiche agricole e forestali

Codice sito n. 4.18/2024/22/CU

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0010252 P-4.37.2.18

del 12/06/2024



53029157

CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME
12 Giu 2024
Prot. n. 3738/C.U.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Gabinetto del Ministro per gli Affari regionali le autonomie
MIN_CALDEROLI
- Gabinetto del Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare
MIN_MUSUMECI
- Gabinetto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR
MIN_FITTO
- Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi
DAGL
- Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento
DRP
- Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali
CSC

(per interoperabilità)

Al Ministero dell'economia e delle finanze

Gabinetto

ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Ufficio legislativo

legislativo.economia@pec.mef.gov.it

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato

rgs.ragionieregenerale.coordinaamento@pec.mef.gov.it

Al Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Gabinetto

gabinetto@pec.mise.gov.it

Al Ministero dell'Interno

Gabinetto

gabinetto.ministro@pec.interno.it

Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Gabinetto

gabinettoministro@pec.lavoro.gov.it

Al Ministero della salute

Gabinetto

gab@postacert.sanita.it

Al Ministero della Difesa

Gabinetto

udc@postacert.difesa.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano

Servizio Politiche agricole e forestali

Gabinetto
segreteria.capogab@pec.minambiente.it

Al Ministero della Giustizia
Gabinetto
gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano
CINSEDO
conferenza@pec.regioni.it

Ai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano
CSR_PEC_LISTA_3

All'Assessore della Regione Veneto
Coordinatore della Commissione Politiche Agricole
area.marketingterritoriale@pec.regione.veneto.it

All'Assessore della Regione Puglia
Coordinatore Vicario della Commissione Politiche
Agricole
assessore.agricoltura.puglia@pec.rupar.puglia.it

All'Assessore della Regione Marche
Coordinatore della Commissione Sviluppo Economico
regione.marche.assessorato.antonini@emarche.it

All'Assessore della Regione Sardegna
Coordinatore della Commissione ambiente, energia e
sostenibilità
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

Al Presidente dell'ANCI
anci@pec.anci.it

Al Presidente dell'UPI
upi@messaggipec.it

p.c. Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e
delle foreste
Gabinetto
aoo.gabinetto@pec.politicheagricole.gov.it
Ufficio legislativo
ufficiolegislativo@pec.politicheagricole.gov.it

Oggetto: parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

*Ufficio III - Coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano*

Servizio Politiche agricole e forestali

interesse strategico nazionale". Trasmissione documento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

In relazione al provvedimento in oggetto, iscritto al punto 5) dell'ordine del giorno della seduta della Conferenza Unificata, convocata per il 14 giugno 2024, si inoltra l'allegato documento, acquisito al protocollo DAR n. 10250 del 12 giugno 2024, trasmesso dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Coordinatore del Servizio

Carlo Ferocino

CR

Servizio Agricoltura

Da: Segreteria Ufficio Legislativo <segreteria.ufficiolegislativo@masaf.gov.it>
Inviato: mercoledì 12 giugno 2024 15:33
A: Servizio Agricoltura
Cc: Carlo Ferocino; Villani Livio; Cilento Lucrezia; Ricolli Noemi; Casale Emilio
Oggetto: I: Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63
Allegati: AS-1138 griglia emen.ti Conferenza Stato Regioni - d.l. agricoltura 12-6-24.docx

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni inerenti all'oggetto e in vista della seduta della Conferenza unificata calendarizzata per venerdì 14 giugno p.v., si trasmette il file recante i pareri espressi (con formula succinta) dal Governo in merito alle proposte di modifica formulate dagli enti territoriali.
L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DAR 0010250 A-4.37.2.18
del 12/06/2024



53028625



*Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste*
Segreteria Ufficio Legislativo
Via XX Settembre, 20
00187 Roma
Tel. + 39 06 4665 3066/3068

**Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63,
recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura,
nonché per le imprese di interesse strategico nazionale (A.S. 1138)**

Conferenza delle regioni e delle provincie autonome

Parere ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63		PROPOSTE EMENDATIVE	PARERE GOVERNO
TESTO			
<p>Art. 1 1. Al fine di contenere le congiunture avverse, derivanti dal conflitto russo-ucraino, ivi incluso l'approvvigionamento delle materie prime agricole e di quelle funzionali all'esercizio delle attività di produzione primaria, nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo e a quello della pesca e dell'acquacoltura, anche contenendo gli effetti della crisi economica conseguente alla diffusione della specie granchio blu (<i>Callinectes sapidus</i>), sono realizzati gli interventi urgenti di cui ai seguenti commi.</p>	<p>1. 1. All'articolo 1, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole "nonché di garantire il sostegno alle filiere produttive, in particolare al settore cerealicolo" inserire le seguenti: "al settore vitivinicolo, al settore florovivaistico"; b) dopo le parole "granchio blu (<i>Callinectes sapidus</i>)" inserire le seguenti: "ed agli attacchi di peronospora della vite (plasmopara viticola)"</p> <p>MOTIVAZIONE vanno integrati anche altri settori analogamente colpiti dalla crisi</p>	FAVOREVOLE	
<p>Art. 1 2. Le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che, nell'anno 2023, hanno subito una riduzione del volume d'affari, pari almeno al 20 per cento, rispetto all'anno precedente, previ presentazione di un'autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione</p>	<p>1. 2 All'articolo 1, comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole "le imprese agricole" inserire le seguenti: "e le cooperative agricole"; b) dopo le parole "hanno subito una riduzione del volume d'affari" inserire le seguenti: "e/o una riduzione delle quantità conferite e/o della produzione primaria";</p>	CONTRARIO	

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la suddetta condizione di accesso al beneficio, possono avvalersi della sospensione per dodici mesi del pagamento della parte capitale della rata dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, in scadenza nell'anno 2024, stipulati con banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia. Possono beneficiare delle misure di cui al primo periodo, le imprese cui esposizioni debitorie non siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate, ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Il piano di rimborso delle rate oggetto della sospensione è modificato e i relativi termini sono prorogati per analogia durata della sospensione, unitamente agli elementi accessori, tra cui le eventuali garanzie pubbliche e private, senza alcuna formalità, nonché assicurando l'assenza di nuovi o maggior oneri per le parti. La scadenza delle garanzie rilasciate dal Fondo, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dall'istituto di

c) dopo il primo periodo e in particolare dopo le parole "e altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia." inserire il seguente: "Per le imprese agricole, che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole alle quali è riconosciuto un indennizzo ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, la sospensione del pagamento della parte capitale della rata dei mutui è di ventiquattro mesi.";
d) al secondo periodo, dopo le parole "Possono beneficiare delle misure di cui al primo" inserire le seguenti: "e al secondo"

<p>servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, sui finanziamenti oggetto della comunicazione di cui al primo periodo è automaticamente differita del medesimo periodo di sospensione o proroga. Le disposizioni del presente comma si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina», relative agli aiuti di importo limitato.</p>		
	<p>1. 2-bis All'articolo 1, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: 2-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole alle quali è riconosciuto un indennizzo ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 possono attivare l'aiuto di cui al comma 2 lettera b dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanano il regolamento per l'accesso all'aiuto</p> <p>MOTIVAZIONE</p>	<p>CONTRARIO</p>

<p>Art. 2 1. Per i periodi di contribuzione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con riferimento ai premi e contributi dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, trovano applicazione nella misura determinata dall'articolo 01, comma 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.</p>	<p>Prestiti agevolati per imprese vitivinicole colpite da peronospora della vite</p>	<p>CONTRARIO</p>
<p>2. 1 All'articolo 2, comma 1, dopo le parole "legge 31 luglio 2023, n. 100," inserire le seguenti: "e per le imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole alle quali è riconosciuto un indennizzo ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonché nelle zone agricole dei comuni indicati dalle ordinanze del Commissario delegato per la Regione Toscana n. 98 del 15 novembre 2023, n. 108 del 1° dicembre 2023 e n. 128 del 22 dicembre 2023, ricadenti nell'ambito territoriale delle Province individuate con le delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023,"</p> <p>MOTIVAZIONE Gli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 hanno come presupposto il contenimento delle congiunture avverse derivanti dal conflitto russo-ucraino e al contempo il contenimento degli effetti conseguenti a rischi di natura biotica come la diffusione del granchio blu. Alcuni territori italiani tra cui le Marche sono stati afflitti nel 2023 da eventi meteorologici eccezionali che hanno determinato l'insorgenza e la diffusione della Plasmopara viticola, nota patologia della vite nota con il nome di peronospora della vite, con conseguenti pesanti riduzioni di produzione. In queste aree quindi i viticoltori sono stati esposti a più di un fattore negativo: da una parte alla crisi generalizzata determinata dalle turbolenze dei mercati</p>	<p>2. 1 All'articolo 2, comma 1, dopo le parole "legge 31 luglio 2023, n. 100," inserire le seguenti: "e per le imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (plasmopara viticola) alle produzioni viticole alle quali è riconosciuto un indennizzo ai sensi del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, nonché nelle zone agricole dei comuni indicati dalle ordinanze del Commissario delegato per la Regione Toscana n. 98 del 15 novembre 2023, n. 108 del 1° dicembre 2023 e n. 128 del 22 dicembre 2023, ricadenti nell'ambito territoriale delle Province individuate con le delibere del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023,"</p> <p>MOTIVAZIONE Gli interventi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63 hanno come presupposto il contenimento delle congiunture avverse derivanti dal conflitto russo-ucraino e al contempo il contenimento degli effetti conseguenti a rischi di natura biotica come la diffusione del granchio blu. Alcuni territori italiani tra cui le Marche sono stati afflitti nel 2023 da eventi meteorologici eccezionali che hanno determinato l'insorgenza e la diffusione della Plasmopara viticola, nota patologia della vite nota con il nome di peronospora della vite, con conseguenti pesanti riduzioni di produzione. In queste aree quindi i viticoltori sono stati esposti a più di un fattore negativo: da una parte alla crisi generalizzata determinata dalle turbolenze dei mercati</p>	<p>CONTRARIO</p>

<p>Art. 3</p> <p>1. Le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi», dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del</p>	<p>derivanti dagli effetti del conflitto bellico; dall'altra alle conseguenze dei danni provocati dalla pressione patologica della peronospora della vite.</p> <p>Si ritiene pertanto che in dette aree la sospensione delle quote capitali delle rate dei prestiti debbano poter essere estese ad un periodo più lungo della generalità dei casi, ossia fino a ventiquattro mesi.</p> <p>Si ritiene inoltre che in dette aree, al fine di contribuire ad alleviare almeno in parte le conseguenze sui redditi dei viticoltori danneggiati dalla peronospora, debbano essere attivati in via operativa, tutti gli interventi previsti dall'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e quindi, oltre all'aiuto in conto capitale e la moratoria sui mutui, anche la possibilità di attivazione di nuovi prestiti a tasso agevolato oltre che estendere, anche in dette aree, l'innalzamento del livello di sgravio previdenziale come previsto all'articolo 2</p>	
<p>3. 1</p> <p>All'articolo 3, comma 1, dopo le parole "Le imprese agricole, che nel corso della campagna 2023, hanno subito" inserire le seguenti: "e segnalato"</p> <p>MOTIVAZIONE</p> <p>Si ritiene necessario inserire clausola che stabilisca che, per poter beneficiare di tale deroga all'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, i danni da "moria del kiwi" debbano essere già stati segnalati nel corso del 2023. In assenza di denunce / segnalazioni di danni non è possibile stabilire "ora per allora" il nesso di causalità tra evento e danno subito</p>		<p>FAVOREVOLE</p>

<p>medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Le regioni territorialmente competenti, previa verifica del nesso di causalità tra gli eventi climatici e fitopatologici avversi e «la moria del kiwi», possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata</p>		
<p>Art. 3 1. Le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi», dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Le regioni territorialmente competenti, previa verifica del nesso di causalità tra gli eventi climatici e fitopatologici avversi e «la moria del kiwi», possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi</p>	<p>3.1 All'articolo 3, comma 1, dopo le parole "dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni" inserire le seguenti: "nonché le imprese agricole che abbiano subito danni derivanti dal fenomeno siccitoso del 2023,"</p> <p>MOTIVAZIONE La modifica normativa consente il riconoscimento dei consistenti danni riscontrati sulle produzioni delle aziende agricole del Piemonte e in particolare sulle colture di vigneto, nocciolo oltre che cereali e leguminose, coltivati in particolare nelle aree collinari delle province di Asti, Alessandria, Cuneo, Torino, Biella e Novara. Nel corso dell'anno 2023, in molte aree sono stati infatti riscontrati aggravamenti di una situazione di persistente ed eccezionale siccità perdurante già da molti mesi sul territorio piemontese a partire sin dal 2021 e 2022; tale situazione è evidenziata dall'esito di una specifica ricognizione effettuata dall'amministrazione regionale attraverso i Comuni piemontesi; tale ricognizione ha assommato danni alle colture della regione per oltre 20 milioni di euro</p>	<p>CONTRARIO</p>

<p>entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata</p> <p>Art. 3</p> <p>1. Le imprese agricole che, nel corso della campagna 2023, hanno subito danni alle produzioni di kiwi e alle piante di actinidia, a causa del fenomeno denominato «moria del kiwi», dovuto a una serie concomitante di eventi climatici avversi e di attacchi di agenti patogeni e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Le regioni territorialmente competenti, previa verifica del nesso di causalità tra gli eventi climatici e fitopatologici avversi e «la moria del kiwi», possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata</p>	<p>3. 1</p> <p>All'articolo 3, comma 1, il periodo «Le regioni territorialmente competenti, previa verifica del nesso di causalità tra gli eventi climatici e fitopatologici avversi e «la moria del kiwi», possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.» è sostituito dal seguente: «Le regioni territorialmente competenti, verificata la presenza della «moria del kiwi» sul proprio territorio, così come definita dal servizio fitosanitario nazionale, possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».</p> <p>MOTIVAZIONE</p> <p>ESPUNZIONE NESSO EZIOLOGICO</p> <p>Si propone la modifica dell'articolo 3, poiché il nesso di causalità tra clima, fattori fitopatologici e moria è insito nella definizione stessa di "moria del kiwi". Senza eccezionalità degli eventi che interagiscono con fattori biotici non si esplica la sindrome "moria del kiwi" come codificata dal SFN</p>	<p>FAVOREVOLE</p>
<p>3.1-bis</p> <p>All'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:</p> <p>«1-bis. Le imprese agricole che nel corso della campagna 2023 hanno subito perdite produttive a causa delle gelate tardive e di altri eventi climatici</p>	<p>3.1-bis</p> <p>All'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:</p> <p>«1-bis. Le imprese agricole che nel corso della campagna 2023 hanno subito perdite produttive a causa delle gelate tardive e di altri eventi climatici</p>	<p>CONTRARIO</p>

	<p>avversi e che non hanno beneficiato di risarcimenti derivanti da polizze assicurative o da fondi mutualistici, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo nei limiti delle risorse allo scopo destinate ai sensi del comma 4. Per le medesime cause, si dispone l'innalzamento della percentuale di copertura dello strumento Agricat, prevedendo parametri risarcitori più alti per gli indennizzi dei danni alle produzioni frutticole per l'annata 2023, in modo da poter garantire almeno la produzione dell'annata stessa.”</p> <p>MOTIVAZIONE</p> <p>Le gelate tardive hanno causato perdite produttive al comparto frutticolo nel corso della campagna 2023 fino all'80%. Le filiere frutticole rischiano di uscire seriamente compromesse da tutti gli effetti dei cambiamenti climatici che si sono riversati sugli impianti produttivi: parliamo di una filiera strategica per il paese, di migliaia di posti di lavoro. Le imprese agricole possono uscire da questa situazione che si profila sempre più complessa, solo se adeguatamente supportate anche a livello nazionale.</p>	
	<p>3. 5-bis</p> <p>All'articolo 3, dopo il comma 5, inserire il seguente: “5-bis. All'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole “dalla medesima malattia epidemica.” sono inserite le seguenti: “Il Fondo può essere altresì utilizzato dalle Regioni e</p>	<p>FAVOREVOLE</p> <p>con la seguente riformulazione: All'articolo 3, dopo il comma 5, inserire il seguente: “5-bis. All'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le</p>

	<p>Province autonome per la gestione dell'emergenza sul territorio con azioni di contrasto e di sorveglianza, per eliminare le fonti di rischio come i vigneti abbandonati e le viti inselvatichite e per il finanziamento e l'attuazione di progetti di ricerca e sperimentazione".</p> <p>MOTIVAZIONE</p> <p>Si propone l'inserimento di un comma aggiuntivo dopo il comma 5 dell'articolo 3, in modo da recepire nel testo normativo la proposta di emendamento all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, condivisa dalla Commissione agricoltura nella seduta del 15 aprile 2024 e richiesta al Ministero dell'agricoltura con nota prot. 22 aprile 2024, n. 198260, che estende le possibilità di utilizzo dei fondi per il contrasto alla flavescenza dorata, consentendo alle regioni e province autonome di spendere le risorse già allocate con il riparto</p> <p>3. 5-ter</p> <p>All'articolo 3, dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 854 è inserito il seguente: "854-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1 comma 855 può essere altresì utilizzato dalle regioni e province autonome per il finanziamento e l'attuazione di progetti di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus".</p> <p>MOTIVAZIONE BOSTRICO</p>	<p>parole "dalla medesima malattia epidemica." sono inserite le seguenti: "Il Fondo può essere altresì utilizzato dalle regioni e province autonome per la gestione dell'emergenza della criticità sul territorio con azioni di contrasto e di sorveglianza, per eliminare le fonti di rischio come i vigneti abbandonati e le viti inselvatichite e per il finanziamento e l'attuazione di progetti di ricerca e sperimentazione".</p>
		<p>FAVOREVOLE con la seguente riformulazione: All'articolo 3, dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 854 855 è inserito il seguente: "854-bis 855-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1 comma 855 può essere altresì utilizzato dalle regioni e province autonome per il finanziamento e l'attuazione di progetti di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus".</p>

	<p>Problematica assente nel decreto-legge. Si chiede di integrare le finalità indicate nella legge 30 dicembre 2021, n. 234 anche con ricerca e sperimentazione</p> <p>3. 5-quater All'articolo 3, dopo il comma 5, inserire il seguente: "La dotazione del Fondo per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, istituito dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 articolo 1 comma 855 per gli anni 2024, 2025, 2026 è rideterminata in 3.000.000 di € all'anno."</p> <p>MOTIVAZIONE BOSTRICO</p> <p>Problematica assente nel decreto-legge. Si chiede di rifinanziare per lo meno il rifinanziamento del fondo per i prossimi tre anni anche se le risorse necessarie ad affrontare un problema così grave e urgente in modo corretto ammontano a decine di milioni di euro</p>	<p>FAVOREVOLE Ci si riserva di individuare idonea copertura</p>
<p>Art. 5 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con</p>	<p>5.1 All'articolo 5, il comma 1 è sostituito con il seguente: "1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1). Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con</p>	<p>CONTRARIO</p>

<p>occupata, c), c-bis), c-ter), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. »</p>	<p>moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR. Inoltre, all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono cassate le lettere c-ter) e c-quater).»</p> <p>MOTIVAZIONE</p> <p>L'eliminazione delle lettere c-ter) e c-quater) dal comma 8, dell'art. 20 del Dlgs n. 199/2021 risolve l'eccessivo consumo di suolo agricolo fertile per la posa di pannelli fotovoltaici a terra, e tutela le eccellenze produttive alimentari italiane dalle quali derivano – direttamente e indirettamente – numerosi prodotti a indicazione geografica su tutto il territorio nazionale, e le altre produzioni di eccellenza agricola e alimentare.</p>	
<p>Art. 5</p> <p>1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui</p>	<p>IN SUBORDINE</p> <p>5. 1</p> <p>All'articolo 5, comma 1, le parole “Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica</p>	<p>CONTRARIO</p>

all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è' consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di investimenti delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.»

rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.» è sostituito dal seguente: "Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici oggetto di configurazioni di autoconsumo e comunità energetiche rinnovabili, le quali mantengano, su base annuale, una quota di autoconsumo istantaneo non inferiore al 50%."

MOTIVAZIONE

Si propone la modifica della seconda parte dell'articolo 5 poiché la volontà del legislatore parrebbe essere quella di tutelare sia le configurazioni di autoconsumo che i progetti PNRR. Nello specifico, si osserva che:

a) come dalla seconda bozza del decreto pervenuta, si ritiene utile preservare tutte le configurazioni di autoconsumo e non solo le CER. Inoltre, senza alcun parametro predefinito si potrebbe verificare il rischio che tali configurazioni non vengano utilizzate per incrementare l'autoconsumo, bensì per bypassare le limitazioni alle installazioni, non essendoci limitazioni alla potenza degli impianti installabili, né percentuali minime di autoconsumo da realizzare; si evidenzia che

	<p>la prima versione del decreto proposta dal MASAF e MASE era in linea con quanto proposto, esclusa l'indicazione della quota di autoconsumo;</p> <p>b) poiché ogni progetto fotovoltaico rientra negli obiettivi PNRR, potenzialmente qualsiasi impianto fotovoltaico potrebbe essere installato su qualsiasi area agricola, inficiando del tutto l'obiettivo del legislatore descritto nel primo periodo del primo comma, poiché verrebbe ad annullarne l'efficacia. A titolo esemplificativo si evidenzia che è imminente la pubblicazione del BANDO FER X che prevede fondi per l'installazione di impianti per un totale di 46 GW di fotovoltaico, pari a più della metà del totale previsto al 2030 per una superficie di circa 55.000 ettari.</p>	
	<p>IN SUBORDINE</p> <p>5.1</p> <p>All'articolo 5, comma 1, le parole "di cui all'articolo 6-bis, lettera b) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28" sono soppresse</p> <p>MOTIVAZIONE</p> <p>Il testo risulta non chiaro e contraddittorio per individuare la fattispecie oggetto del nuovo comma. Il riferimento citato riguarda infatti la "Dichiarazione di inizio lavori asseverata" per impianti già esistenti e le modifiche ad impianti già autorizzati</p>	FAVOREVOLE
<p>Art. 5</p> <p>1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto</p>	<p>IN SUBORDINE</p> <p>5.1</p> <p>All'articolo 5, comma 1, le parole "con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28" sono sostituite con le seguenti: "aventi caratteristiche differenti da</p>	CONTRARIO

<p>legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.»</p> <p>Art. 5 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1</p>	<p>quelle indicate all'art 65 comma 1 quater del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1”</p> <p>MOTIVAZIONE</p> <p>Si propone la modifica normativa in quanto non esistono riferimenti normativi puntuali che diano la definizione di “impianto fotovoltaico a terra”: l'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 28/2011, richiamato nel decreto, non descrive una tipologia di impianto ma un intervento tecnico (revamping) sugli impianti già esistenti; la volontà del legislatore è chiaramente quella di impedire l'installazione di tale tipologia di impianto in area agricola – ad eccezione che in alcune aree indicate nel decreto stesso – lasciando la possibilità di installare impianti di tipo agrivoltaico. Si ritiene pertanto opportuno indicare gli impianti installabili su aree agricole (agrivoltaico), escludendo tutte le altre tipologie (tranne le eccezioni sopra indicate), posto che la definizione di impianto agrivoltaico è definita nell'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 1/2012</p>	
<p>IN SUBORDINE 5. 1</p>		<p>CONTRARIO</p>

è aggiunto il seguente: «1-bis.
L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il

All'articolo 5, comma 1, dopo le parole "c-ter n. 2)" inserire le seguenti: "con riferimento alle sole aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti"

MOTIVAZIONE

Con il generico riferimento al comma 8, lett. c-ter), n. 2 viene mantenuta la possibilità di installare impianti in aree classificate agricole "racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri" da un impianto o stabilimento industriale come definito dall'articolo 268, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 152/2006; in base all'interpretazione della suddetta definizione vi potrebbero essere diffuse eccezioni per l'installazione di impianti a terra nelle aree agricole

<p>conseguimento degli obiettivi del PNRR.»</p> <p>Art. 5</p> <p>1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui</p>	<p>IN SUBORDINE</p> <p>5.1 All'articolo 5, comma 1, le parole “, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR” sono espunte</p> <p>MOTIVAZIONE La formulazione si presta a interpretazioni che potrebbero inficiare in larga parte la finalità dell'articolo 5, perché ogni impianto fotovoltaico a terra, a prescindere dalle caratteristiche, concorre all'obiettivo di incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili (vedi PNRR componente 2 (M2C2) obiettivo - incremento della quota di energie prodotte da fonti rinnovabili)</p>	<p>CONTRARIO</p>
---	---	------------------

<p>all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.»</p>		
<p>Art. 5 1. All'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), c-bis), c-bis.1), e c-ter) n. 2) e n. 3) del comma 8. Il primo periodo non si applica nel caso di progetti che prevedano impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nonché in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021,</p>	<p>... All'articolo 5, comma 1, SOSTITUIRE le parole "con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28" con le seguenti "aventi caratteristiche differenti da quelle indicate all'art 65 comma 1 quater del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1"</p> <p>MOTIVAZIONE (proponente Regione Toscana) Si propone la modifica normativa in quanto non esistono riferimenti normativi puntuali che diano la definizione di "impianto fotovoltaico a terra": l'art. 6-bis, lettera b, del d.lgs n. 28/2011 richiamato nel decreto non descrive una tipologia di impianto ma un intervento tecnico (Dichiarazione Inizio Lavori Asseverata - DILA - per revamping) sugli impianti già esistenti; la volontà del legislatore è chiaramente quella di impedire l'installazione di tale tipologia di impianto in area agricola – ad eccezione che in alcune aree indicate nel decreto stesso – lasciando la possibilità di installare impianti di tipo agrivoltaico. Si ritiene pertanto opportuno indicare gli impianti installabili su aree agricole (agrivoltaico), escludendo tutte le altre tipologie (tranne le eccezioni sopra indicate), posto che la definizione di impianto agrivoltaico è definita nell'art. 65 comma 1 quater del d.l. 1/2012.</p>	<p>CONTRARIO</p>

<p>come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ovvero di progetti necessari per il conseguimento degli obiettivi del PNRR.»</p>		
	<p>5-bis Al Capo I, inserire il seguente articolo: “Articolo 5-bis (Modifiche al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61) 1. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito dalla legge n. 100 del 31 luglio 2023, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: “l) interventi per far fronte ai danni alle produzioni agricole causati da frane o che hanno avuto indennizzi parziali di cui all'articolo 12.”</p> <p>MOTIVAZIONE La modifica normativa consente il riconoscimento dei danni per le mancate produzioni causate dagli eventi alluvionali accaduti in Emilia-Romagna nel maggio del 2023, a favore di circa 3000 imprese agricole che altrimenti resterebbero escluse dai contributi pubblici. Infatti, diverse domande avanzate per il ristoro dei danni non risultano ammissibili con gli strumenti messi in atto, quale il Fondo Agricat, perché tra le fattispecie coperte non rientrano le perdite di produzione da eventi franosi. In tal senso, è stata predisposta la presente modifica che consente di utilizzare i Fondi della gestione commissariale anche a</p>	<p>FAVOREVOLE per i profili di competenza delle Amministrazioni di settore IN ISTRUTTORIA presso il MEF per le valutazioni inerenti ai profili economici e finanziari</p>

	<p>favore delle fattispecie oggetto della modifica che altrimenti non troverebbero ristoro. Infatti, la modifica legislativa mira a garantire parità di trattamento tra gli agricoltori colpiti, dal medesimo evento emergenziale, favorendo la ripresa di tutte le attività economiche e produttive coinvolte. La modifica non genera nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto si avvale dei fondi già stanziati per l'emergenza e la ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023. Dalle segnalazioni pervenute dalle singole imprese e sovrapposte alle mappe delle frane ci risultano circa 2700 ettari produttivi colpiti da frane che moltiplicati per una Produzione Lorda Vendibile PLV media di 3000 euro ammontano a più di 8 milioni di euro. I terreni danneggiati sono per l'85% impianti vitivinicoli e per il 5 % frutticoltura specializzata</p>	
	<p>5-ter Al Capo I, inserire il seguente articolo: “Articolo 5-ter (...) I residui della manutenzione del verde rientrano nell'esclusione dal campo di applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettera f) e dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5 ovvero nella qualifica di sottoprodotto di cui all'art. 184-bis, qualora destinati ad un corretto utilizzo agronomico o agroenergetico, evitando la pratica degli abbruciamenti, purché vi sia adeguata tracciabilità tra il punto di produzione e il luogo di destinazione. Ai sensi delle norme citate nel periodo che precede, sono ammesse le seguenti fattispecie: a) il soggetto che effettua la manutenzione e coltivazione del verde ornamentale, è un agricoltore-</p>	<p>CONTRARIO</p>

florovivaista ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 228/2001, raccoglie i residui di lavorazione (sfalci, erba, etc.) e li riutilizza presso la propria azienda nel ciclo agricolo o per la produzione di biogas;

b) il soggetto che effettua la manutenzione e coltivazione del verde ornamentale, è un florovivaista non agricoltore che raccoglie i residui di lavorazione (sfalci, erba, etc.) e li riutilizza presso la propria azienda solo come ammendanti;

c) il soggetto che effettua la manutenzione e coltivazione del verde ornamentale porta i residui di lavorazione (sfalci, erba, etc.) a un agricoltore ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 228/2001, che li inserisce nel suo ciclo agronomico per la produzione di biogas o per la produzione di materia che usa nella sua attività agricola chiudendo il ciclo del sottoprodotto.”

MOTIVAZIONE

Con riferimento ai residui della manutenzione del verde e alle modifiche intervenute sulla disposizione di esclusione dal campo di applicazione dei rifiuti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) e sulla definizione di rifiuto urbano di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter, punto 5, si chiarisce il campo di applicazione dell'esclusione di cui all'art. 185 e il tema della qualificazione di sottoprodotto di cui al 184-bis. Premesso che ai sensi che ai sensi dell'articolo 183 comma 1 lett. 5-b ter) sono rifiuti i residui della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati, i residui di lavorazione del verde privato possono essere destinati ad un utilizzo agricolo, purché vi sia adeguata tracciabilità tra il

punto di produzione (cioè il punto in cui si svolge il processo produttivo primario da cui si originano i residui della produzione) e il luogo di destinazione nel quale si realizza un reale utilizzo agronomicamente corretto e riconducibile ad una buona pratica agricola, evitando la pratica degli abbruciamenti.

Pertanto, sono ammissibili i seguenti casi:

- il soggetto che effettua la manutenzione e coltivazione del verde ornamentale, è un agricoltore-florovivaista ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 228/2001, raccoglie i residui di lavorazione (sfalci, erba, etc.) e li riutilizza presso la propria azienda nel ciclo agricolo o per la produzione di biogas. In questo caso trattasi non di produzione di rifiuto ma di gestione di materia nello stesso ciclo produttivo;
- il soggetto che effettua la manutenzione e coltivazione del verde ornamentale, è un florovivaista non agricoltore che raccoglie i residui di lavorazione (sfalci, erba, etc.) e li riutilizza presso la propria azienda solo come ammendanti. In questo caso trattasi non di produzione di rifiuto ma di gestione di materia nello stesso ciclo produttivo;
- il soggetto che effettua la manutenzione e coltivazione del verde ornamentale porta i residui di lavorazione (sfalci erba etc.) ad un agricoltore terzo che li inserisce nel suo ciclo agronomico per la produzione di biogas o per la produzione di materia che usa nella sua attività agricola chiudendo il ciclo del sottoprodotto.

In questo caso, non configurandosi in partenza come rifiuto, il materiale non soggiace alla gestione rifiuti (iscrizione al registro, uso del formulario) ma rientra nella gestione di un sottoprodotto ai sensi dell'articolo

184-bis e il documento di trasporto accompagnato dal contratto che identifichi il destinatario e indichi il corretto trattamento (compostaggio) e/o l'utilizzo agronomico.

Conformemente all'articolo 185, comma 1, lettera f), non costituiscono rifiuti soltanto i residui che derivano da buone pratiche colturali, costituiti da paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, sempreché siano riutilizzati in agricoltura e in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi. Laddove non ricorrano le condizioni previste per l'applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 185, e identificando il processo produttivo nelle attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, si qualifica il residuo come sottoprodotto, dimostrando la sussistenza delle condizioni previste all'articolo 184-bis del decreto legislativo 152/2006, vale a dire che:

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
- d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione

	<p>della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.</p>	
	<p>5-quater Al Capo I, inserire il seguente articolo: “Articolo 5-quater (...) 1. Per i soggetti previsti dall'articolo 16 dell'Ordinanza 2/2024 del Commissario straordinario alla peste suina che abbiano attuato quanto disposto dall'ACL in termini di contenimento della specie cinghiale e che tale attività sia attestata dalla stessa è prevista esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa annuale per l'esercizio venatorio prevista dall'articolo 22 della legge 157/1992 così come definita dall'articolo 5 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n 641, recante la “Disciplina delle tasse sulle concessioni governative”. 2. L'esenzione matura i propri effetti a decorrere dalla stagione venatoria successiva a quella in cui è avvenuta l'effettiva individuazione degli operatori.</p> <p>MOTIVAZIONE</p> <p>Si ritiene opportuno esentare i soggetti previsti dall'articolo 16 dell'Ordinanza del Commissario straordinario alla peste suina 2/2024, abilitati ai sensi della legge 157/1992 al prelievo venatorio e con specifica formazione in materia di biosicurezza, in quanto assumono la funzione pubblica di “Bioregolatori” e possono iscriversi nell'apposito Elenco nazionale dei “Bioregolatori” attivato nel Portale dei Sistemi Informativi Veterinari VETINFO. Da tale elenco potranno attingere le Autorità Competenti Locali (ACL) per attività di contenimento della specie cinghiale sull'intero territorio nazionale</p>	<p>CONTRARIO, attesa la mancanza di copertura finanziaria e le difficoltà di fornire la documentazione attestante quanto previsto dalla proposta di emendamento</p>

	<p>COMMISSIONE ENERGIA:</p> <p>5.1 All'articolo 5, comma 1, aggiungere: b) (dopo "a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, ...)</p> <p>MOTIVAZIONE Si chiede di ricomprendere tra le aree in cui sono consentiti gli interventi, anche le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui alla lett. b) c.8;</p>	CONTRARIO
	<p>COMMISSIONE ENERGIA:</p> <p>5.1 All'articolo 5, comma 1, eliminare: "n. 2) e n. 3)" (dopo "a condizione che non comportino incremento dell'area occupata c), c-bis), c-bis.1), e c-ter...")</p> <p>MOTIVAZIONE Si chiede di eliminare il riferimento ai p.ti 2-3 della lett. c-ter, salvaguardando integralmente le aree di cui a tale lettera, includendo, di fatto rendendo ammissibili gli impianti a terra anche nelle aree di cui al p.to 1 "aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;"</p>	CONTRARIO
	<p>COMMISSIONE ENERGIA:</p> <p>5.1 All'articolo 5, comma 1, eliminare "finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile" e</p>	CONTRARIO

	<p>aggiungere: “nella disponibilità di una Comunità Energetica Rinnovabile”</p> <p>MOTIVAZIONE</p> <p>Si chiede di esplicitare in maniera più chiara il vincolo esistente tra l’impianto fotovoltaico e la CER per evitare difficoltà interpretative in sede di autorizzazione e conseguente incremento di contenzioso amministrativo;</p>	
<p>Art. 5, comma 1</p>	<p>COMMISSIONE ENERGIA:</p> <p>5.1 OSSERVAZIONI</p> <p>Si chiede di definire in modo chiaro l’ambito di applicazione, considerato che l’attuale riferimento all’art. 6-bis c.1 lett. b lo limiterebbe solo ad alcuni impianti soggetti a DILA:</p> <p>b) impianti fotovoltaici a terra:</p> <p>interventi che, anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e mediante la modifica del layout dell’impianto, comportano una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 per cento.</p> <p>Si chiede di inserire l’ulteriore specificazione, relativamente alle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, che tenga conto della reale vocazione produttiva della superficie ricadente in zona E (si potrebbe restringere alla superficie agricola utilizzata (SAU)?).</p> <p>Dall’attuale testo non è evidente che l’agrivoltaico sia ammesso in tutte le zone classificate agricole, in quanto costituisce una fattispecie degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Inoltre, ai fini dell’esclusione di tali impianti dall’applicazione del presente decreto, sarebbe opportuno stabilire in</p>	

	<p>maniera chiara la definizione di "impianto agrivoltaico". Si chiede di esplicitare che tale articolo non si applica agli impianti fotovoltaici flottanti.</p>	
	<p>COMMISSIONE ENERGIA: 5.2 OSSERVAZIONI Nel caso in cui le procedure di valutazione ambientale non siano ancora concluse al momento dell'entrata in vigore del decreto, ma non sia stata presentata istanza di autorizzazione, potrebbe insorgere conflitto nell'applicazione delle norme, in quanto risulterebbe non ammissibile in sede di autorizzazione, quanto precedentemente ritenuto ammissibile nell'ambito della procedura di valutazione ambientale, con possibile aumento del contenzioso.</p>	<p>MASE: L'interpretazione che si dà all'attuale testo del comma 2 consente di ritenere che rientrino nella norma transitoria i progetti che hanno ricevuto la VIA e che non hanno ancora invece avviato l'istanza di autorizzazione.</p>
	<p>COMMISSIONE ENERGIA: 5.3 Si propone l'aggiunta del seguente comma "Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione con riferimento a quanto previsto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3." MOTIVAZIONI Si chiede che nel testo del disegno di legge venga introdotta la clausola di salvaguardia delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.</p>	<p>CONTRARIO</p>

Art. 6

3. Al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 9-ter è inserito il seguente: «9-quater. Per l'esercizio dei compiti di cui al comma 9-bis, nonché per l'espletamento delle ulteriori competenze assegnate con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 8, i sub-commissari sono autorizzati ad adottare i provvedimenti di cui al comma 6.»;

b) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (Misure urgenti per la tutela della salute pubblica correlate alla diffusione della peste suina africana attraverso il potenziamento delle Forze armate e l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile).

1. Al fine di prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla diffusione della peste suina africana (PSA), i piani di cui agli articoli 19 e 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e all'articolo 1 del presente decreto, nonché le misure adottate dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana di

6. 3

All'articolo 6, comma 3, dopo la lettera b) inserire le seguenti:

c) All'articolo 2, dopo il comma 2-quinquies è aggiunto il comma 2-sexies: «2-sexies. Per l'attuazione dei piani di cui all'art. 1 comma 1 nelle aree di restrizione previste dal Regolamento UE 2023/594, è stanziato un fondo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartirsi tra le Regioni interessate, al fine di salvaguardare le filiere produttive suinicole.»;

d) All'articolo 9-bis, dopo le parole “consumo alimentare” sono aggiunte le seguenti: “Le attività necessarie ad espletare gli incarichi attribuiti ai nominati sono da considerarsi attività istituzionali.”

MOTIVAZIONE

È necessario e urgente lo stanziamento di almeno 20 milioni di euro per sostenere l'attuazione dei piani regionali contro la PSA. Si esplicita che i compiti dei nominati sono di carattere istituzionale.

CONTRARIO

cui all'articolo 2 della medesima legge n. 157 del 1992, sono attuati anche mediante il personale delle Forze armate ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, previa frequenza di specifici corsi di formazione e mediante l'utilizzo di idoneo equipaggiamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, un contingente di massimo 177 unità del personale delle Forze armate è autorizzato a svolgere il servizio di cui al comma 1 per un periodo non superiore a dodici mesi, nei limiti delle risorse di cui al terzo periodo. Le relative spese di personale e le spese di funzionamento, nel limite massimo di euro 1.750.000 per l'anno 2024 e di euro 1.250.000 per l'anno 2025, sono a carico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana. Al personale impiegato nell'ambito delle attività di cui al comma 1 possono essere corrisposti compensi per prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231, in misura non superiore a 55 ore mensili pro-capite per il personale impiegato nei gruppi

operativi territoriali e a 20 ore mensili pro-capite per il restante personale.

3. Limitatamente all'esecuzione delle attività di cui al comma 1, al personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri, che agisce nei Gruppi operativi territoriali di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Ministero della salute 24 agosto 2023, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2023, sono attribuite le funzioni di agente di pubblica sicurezza e può procedere alla identificazione di persone, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi in cui si svolge l'attività, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini dell'identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti conseguenti, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i più vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

4. Il personale militare di cui al comma 3, nell'esecuzione delle operazioni di bio-regolazione, può utilizzare le dotazioni di

armamento di cui è fornito, ove compatibili con le attività di cui al comma 1.

5. Gli obblighi di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale militare di cui al comma 1, che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, sono a carico di quest'ultimo.

6. Il Commissario straordinario o i sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, entro il limite massimo delle risorse finanziarie di cui al comma 7, possono richiedere, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle strutture di protezione civile delle regioni territorialmente interessate, l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali e disponibili, al fine di supportare le attività di superamento del contesto di urgenza epidemiologica, pianificate ai sensi del comma 8, diverse da quelle di cattura, di abbattimento, di trasporto, di smaltimento o di stoccaggio degli animali e, comunque, da quelle che presuppongono qualsiasi forma di contatto con gli animali. Le strutture di protezione civile delle regioni

territorialmente interessate, previa somministrazione di idonea formazione, comprensiva di informazione sugli eventuali rischi, e fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuale, attivano le organizzazioni di volontariato secondo la procedura di cui al comma 8, autorizzando l'applicazione dei benefici di cui agli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari a 460.000 euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle disponibilità presenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n.9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29. A tali fini il Commissario straordinario provvede alla definizione, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, con le regioni interessate e con i sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, del quadro esigenziale in correlazione alle attività necessarie all'attuazione del piano degli interventi e delle iniziative di cui al comma 8, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, e al conseguente rimborso delle spese sostenute dalle regioni ai sensi del comma 6.

<p>8. Il Commissario straordinario è autorizzato a integrare la pianificazione degli interventi e delle iniziative occorrenti per fronteggiare il contesto d'urgenza, entro il giorno 15 giugno 2024. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definite le competenze funzionali dei sub-commissari di cui all'articolo 2, comma 9-bis, anche rispetto all'attuazione della pianificazione commissariale.».</p>		
	<p>6. 3 Al comma 1 del novellato "Art. 2-bis (Misure urgenti per la tutela della salute pubblica correlate alla diffusione della peste suina africana attraverso il potenziamento delle Forze armate)", dopo le parole: "1. Al fine di prevenire e contenere i gravi pericoli per la salute pubblica e far fronte alla complessa situazione epidemiologica in atto derivante dalla diffusione della peste suina africana (PSA)," sono inserite le seguenti: " su richiesta della regione o provincia autonoma interessata".</p>	<p>CONTRARIO</p>
	<p>6. 3-bis All'articolo 6, dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Al decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la</p>	<p>FAVOREVOLE con la seguente riformulazione: All'articolo 6, dopo il comma 3, inserire il seguente:</p>

diffusione della peste suina africana (PSA)», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "è nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa) e di concorso alla relativa attuazione", sono inserite le seguenti: " , che opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;" ;

b) all'articolo 2, comma 2bis, dopo le parole: "Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II," sono inserite le seguenti: "o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche."

MOTIVAZIONE

La proposta emendativa apporta delle integrazioni all'articolo 2 del dl 9/2022 sui compiti Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della PSA. Tali integrazioni sono finalizzate:

"3-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "è nominato un Commissario straordinario con compiti di coordinamento e monitoraggio delle azioni e delle misure poste in essere per prevenire ed eradicare la peste suina africana anche mediante misure di contenimento della specie cinghiale (sus scrofa) e di concorso alla relativa attuazione", sono inserite le seguenti: " , che opera in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale e di pubblica sicurezza, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e della relativa normativa nazionale di attuazione";

b) all'articolo 2, comma 2bis, dopo le parole: "Nella zona infetta corrispondente alla zona soggetta a restrizione II di cui all'allegato I al regolamento di esecuzione

	<p>- a prevedere anche per il Commissario per la PSA una norma analoga a quella prevista per l'istituzione del Commissario per l'emergenza "Granchio Blu" (art. 8 del dl da emendare), al fine di renderne più incisivi poteri e funzioni (lettera a);</p> <p>- ad accrescere la capacità da parte delle Regioni di fermare o rallentare l'onda epidemica, intervenendo in maniera maggiormente incisiva nella gestione delle popolazioni di suini selvatici anche in aree non colpite ma considerate strategiche (lettera b).</p>	<p>(UE) 2021/605 della Commissione, del 7 aprile 2021, in conformità agli articoli 63, paragrafo 2, 64 e 65 del regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, nonché alle disposizioni previste per la predetta zona soggetta a restrizione II, sono inserite le seguenti: "o in altre aree, anche indenni, ritenute strategiche."</p>
	<p>6. 3-ter</p> <p>All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:</p> <p>"2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), è consentito l'impiego di dispositivi per la visione notturna."</p> <p>MOTIVAZIONE</p> <p>Gli ungulati selvatici, e in particolare il cinghiale, hanno abitudini crepuscolari e notturne, pertanto, al fine di rendere maggiormente efficace il prelievo selettivo del cinghiale nella lotta alla PSA, è necessario consentire l'utilizzo di dispositivi per la visione notturna.</p> <p>È opportuno non limitare l'utilizzo dei suddetti dispositivi solo alle ore notturne, in quanto gli stessi possono migliorare i risultati di prelievo anche in prossimità delle ore di cambio di luce, contribuendo inoltre a rendere in tali condizioni più preciso il tiro e riducendo il rischio di ferimento degli animali.</p>	<p>FAVOREVOLE con la seguente riformulazione:</p> <p>All'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:</p> <p>"2-ter. Per l'attuazione del prelievo selettivo del cinghiale (Sus scrofa), è consentito l'impiego di dispositivi per la visione notturna a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185".</p>
	<p>6. 3-quater</p> <p>All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) il comma 1, lettera d), che prevede:</p>	<p>FAVOREVOLE con la seguente riformulazione:</p>

“d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).” è sostituita dalla seguente: “d) specie cacciabili dal 1° ottobre all’ultimo giorno di febbraio: cinghiale (Sus scrofa).”;

b) al comma 2, il periodo “I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1” è sostituito dal seguente: “I termini devono essere comunque contenuti, ad eccezione della specie cinghiale (Sus scrofa), tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1”.

MOTIVAZIONE

Dato atto che la presenza della peste suina africana rappresenta un’emergenza nazionale, si rende necessaria una modifica sostanziale dell’attuale approccio gestionale venatorio e di controllo della specie cinghiale, che andrà indirizzato verso un obiettivo di riduzione generalizzata della specie. È necessario, quindi, potenziare le attività di gestione faunistica della specie nell’ottica di garantire l’attuazione del Piano Regionale di Interventi Urgenti (PRIU), con i contenuti dell’ordinanza n. 2 del 10 maggio 2024 “Misure di applicazione del Piano Straordinario di cattura, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus Scrofa) e l’aggiornamento delle Azioni Strategiche per l’elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle zone di restrizione da peste suina africana, anni 2023 – 2028: controllo ed eradicazione della peste suina africana.” emanata dal Commissario straordinario alla peste suina africana, la cui validità è fissata fino al 31 marzo 2025”, nonché con quanto

All’articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1, lettera d), che prevede:

“d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).” è sostituita dalla seguente: “d) specie cacciabili dal 1° ottobre all’ultimo giorno di febbraio al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa).”;

b) al comma 2, il periodo “I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1” è sostituito dal seguente: “I termini devono essere comunque contenuti, ad eccezione della specie cinghiale (Sus scrofa), tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell’anno nel rispetto dell’arco temporale massimo indicato al comma 1”.

previsto dal decreto 13 giugno 2023 “Adozione del piano straordinario per la gestione e contenimento della fauna selvatica” del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, provvedimenti che nel loro complesso prevedono urgenti ed irrinunciabili correttivi alla programmazione e agli strumenti utilizzati per la gestione faunistica del cinghiale ai fini del depopolamento del suide in funzione di facilitare il controllo e l’eradicazione della peste suina africana. La modifica proposta, che consente un arco temporale molto più ampio rispetto all’attuale quadro normativo, per l’attività venatoria alla specie cinghiale, in forma di caccia programmata, consente di rendere più efficace la lotta alla PSA, dati i risultati positivi raggiunti con tale modalità di caccia. Si precisa che la modifica di cui alla lettera b) rappresenta un adeguamento normativo legato alla modifica prevista dalla lettera a)

	<p>6. 3-quinquies Dopo l'articolo 19-ter della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è inserito il seguente: "Art. 19-quater (Contrasto alle emergenze sanitarie nella fauna selvatica) Le competenti autorità sanitarie nazionali, anche in deroga a quanto disposto dalla presente legge, emanano specifiche disposizioni a contrasto delle emergenze sanitarie nella fauna selvatica che siano fonte di pericolo e causa potenziale di danni alla salute umana, alle attività zootecniche, alla fauna selvatica stessa e alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema."</p>	<p>CONTRARIO</p>
	<p>6. 3-sexies All'articolo 21, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole "dagli stessi." le seguenti: "ad eccezione del prelievo selettivo degli ungulati e della caccia al cinghiale in forma collettiva." MOTIVAZIONE Contro la PSA va consentito sempre il prelievo selettivo del cinghiale</p>	<p>FAVOREVOLE con la seguente riformulazione: All'articolo 21, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo le parole "dagli stessi." le seguenti: "ad eccezione del prelievo selettivo degli ungulati e della caccia al cinghiale in forma collettiva."</p>
<p>Articolo 6, commi 1 e 3 ...</p>	<p>COMMISSIONE PROTEZIONE CIVILE: CONSIDERAZIONI Si ritiene necessario evidenziare che risulta poco coerente, in un momento storico di legge delega, l'inserimento di nuove attività riferite al sistema di protezione civile. Le modifiche al codice devono essere inserite in un disegno di legge organico con una</p>	<p>MASAF: SI RINVIA A PROTEZIONE CIVILE PROTEZIONE CIVILE: La disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2024 risponde alla urgente necessità di chiarire che le</p>

chiara visione del sistema e la necessaria preventiva condivisione.

Non si ritiene corretto che il volontariato di protezione civile sia coinvolto al fine di supportare le attività di superamento del contesto di urgenza epidemiologica, anche se diversa da quelle di cattura, di abbattimento, di smaltimento o di stoccaggio degli animali e, comunque, da quelle che presuppongono qualsiasi forma di contatto con gli animali.

Eventuali altre attività, riferite al contenimento dell'epidemia, come ad esempio l'informazione alla popolazione, l'avvistamento o la perimetrazione delle aree interessate non devono essere in carico al volontariato di Protezione civile. Si ritiene inoltre che il volontariato debba essere informato dalle competenti autorità veterinarie sui rischi derivanti dalla peste suina ed il particolare su come comportarsi qualora, per le attività di protezione civile (tipo antincendio boschivo) venga in contatto con carcasse di animali. Il volontariato, oltre ad essere fortemente coinvolto in altre attività in questo periodo (cfr. attività antincendio boschivo, alluvioni, ecc.) ha una missione totalmente diversa da quella prospettata dall'articolo 6 del decreto-legge in oggetto. In questo modo si corre fortemente il rischio di una defezione dei volontari.

epizoozie suscettibili di diffusione negli allevamenti di animali sono comprese nell'ambito del rischio igienico sanitario di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Si tratta di un chiarimento che, in quanto rilevante in relazione ad una disciplina introdotta d'urgenza dal decreto-legge e funzionale al contrasto della diffusione della peste suina africana, doveva essere parimenti operato in via d'urgenza, al fine di evitare ipotetici dubbi interpretativi e applicativi: non poteva, invece, attendersi l'esercizio della delega legislativa richiamata dalle Regioni, attraverso cui si provvederà piuttosto, in maniera organica, al complessivo aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni.

La disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 63 del 2024 prevede la possibilità di attivazione, ad opera del commissario straordinario o dei sub-commissari, per il tramite del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle strutture di protezione civile delle regioni territorialmente interessate dalla diffusione della peste suina africana.

Tale disposizione, in primo luogo, prevede specifiche clausole di garanzia, tenuto conto che l'attivazione delle organizzazioni di volontariato di protezione civile è si

funzionale a supportare le attività di superamento del contesto di urgenza epidemiologica, ma in relazione ad attività diverse da quelle di cattura, di abbattimento, di trasporto, di smaltimento o di stoccaggio degli animali e, comunque, da quelle che presuppongono qualsiasi forma di contatto con gli animali. Inoltre, si impongono apposite e previa somministrazione di idonea formazione, comprensiva di informazione sugli eventuali rischi, e la fornitura dei necessari dispositivi di protezione individuale.

La disposizione, inoltre, si inserisce in un contesto ordinamentale in cui:

- le epizootie suscettibili di diffusione negli allevamenti di animali sono comprese nell'ambito del rischio igienico sanitario (come precisato dall'articolo 6, comma 1), espressamente contemplato dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 1 del 2018 in relazione alla "Tipologia dei rischi di protezione civile";
- il Servizio nazionale della protezione civile è il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a tutelare, altresì, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo.

Non si ritiene, pertanto, che la disposizione sia incoerente con l'impianto normativo alla base del codice di protezione civile.

Inserire:

Capo VI – Norme in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.

Articolo 15-bis

(Monitoraggio della **produzione di latte vaccino**, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi)

Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3, comma 4, primo periodo, ("Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000") è sostituito dal seguente: "4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1, 2 e 4-bis entro i termini previsti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo pari a euro 1.000 e un massimo pari a euro 6.000. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per quattro mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni.";

Inserire:

Capo VI – Norme in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto.

Articolo 15-bis

(Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi)

Al decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 3, comma 4, primo periodo, ("Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1 e 2 entro il ventesimo giorno del mese successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 20.000") è sostituito dal seguente: "4. Chiunque non adempie agli obblighi di registrazione di cui ai commi 1, 2 e 4-bis entro i termini previsti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria con un minimo pari a euro 1.000 e un massimo pari a euro 6.000. Se il ritardo nella registrazione non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta del 50 per cento. Nel caso di mancata

b) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Per il piccolo produttore che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 2 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, sono applicate le sanzioni di cui al comma 4, a partire dalle dichiarazioni riferite all'annualità 2024."

MOTIVAZIONE

In relazione alla lettera a)

Il sistema sanzionatorio previsto rischia di penalizzare fortemente i piccoli produttori e i primi acquirenti di latte di piccole dimensioni situati in zone svantaggiate, i quali, a fronte di dichiarazioni incorrette e incomplete incorrono in una sanzione sovradimensionata rispetto alle quantità di latte e prodotti lattiero-caseari commercializzati. Inoltre, si ritiene che la sanzione accessoria che impone ora il divieto di svolgere l'attività di registrazione per un periodo 7-30 giorni, debba essere applicata dopo 4 mesi di inadempienza anziché 2, in relazione alla complessità del sistema di registrazione e difficoltà di utilizzo della piattaforma che non consente a volte certezza della finalizzazione dei dati inseriti.

In relazione alla lettera b)

Si ritiene necessario fornire ai piccoli produttori un orizzonte temporale maggiore per adempiere agli obblighi previsti senza incorrere in sanzioni amministrative in relazione alle seguenti motivazioni:

- la difficoltà di molti di loro che, a causa di una dimensione aziendale ridotta, non sono in grado di strutturarsi adeguatamente per far fronte agli adempimenti relativi alle dichiarazioni latte nei brevi termini attualmente previsti;

o tardiva registrazione mensile di quantitativi di latte vaccino, ovino e caprino superiori a 500 ettolitri per quattro mesi consecutivi si applica la sanzione accessoria del divieto di svolgere l'attività di cui ai commi 1 e 2 nel territorio italiano, per un periodo da sette a trenta giorni.";

b) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Per il piccolo produttore che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 2 entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello al quale la registrazione si riferisce, sono applicate le sanzioni di cui al comma 4, a partire dalle dichiarazioni riferite all'annualità 2024. Nel caso di un piccolo produttore che non adempie agli obblighi di registrazione di cui al comma 2, le sanzioni di cui al comma 4 si applicano a partire dalle dichiarazioni riferite alle produzioni realizzate nell'anno 2024."

	<ul style="list-style-type: none">▪ per l'anno 2023: le anomalie informatiche riscontrate sul portale SIAN che hanno reso non fruibile la funzionalità di registrazione delle dichiarazioni di produzione nei 30 giorni successivi alla scadenza (20 gennaio 2023).	
--	---	--

+++ NOTA Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili +++

7 giugno 2024 alle ore 10:39

Gentilissimi,

ritengo necessario evidenziare quanto segue:

premesso che, le osservazioni della Regione con le relative motivazioni/problematiche, sono già inserite nel documento di sintesi del Coordinamento agricoltura, **si ritiene necessario e urgente ribadire** il fatto che, nonostante le intenzioni del MASAF ed anche tralasciando le necessarie modifiche da apportare al primo periodo dell'art. 5 del DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024, n. 63 (evidenziate da tutte le Regioni), il secondo periodo, derogando a quanto disposto dal primo periodo per gli impianti fotovoltaici a terra, aventi almeno una delle seguenti caratteristiche:

- in linea con gli obiettivi PNRR che sono poi gli obiettivi PNIEC
- appartenente ad una CER, senza limitazioni per potenza ed autoconsumo
- all'interno dei 500 m da un impianto industriale

di fatto permette a qualsiasi progetto fotovoltaico a terra di essere installato su qualsiasi superficie agricola senza limiti.

Infatti, qualsiasi impianto fotovoltaico fino alla quota di potenza prevista per il 2030 è funzionale alla transizione energetica (obiettivo PNRR) così come anche indicato nel PNIEC e se ciò non fosse, sarebbe possibile aggirare i limiti richiesti dal MASAF usando lo strumento della CER.

Si fa presente però che, anche gli impianti agrivoltaici sono funzionali al raggiungimento di tali obiettivi, per cui non si vede la motivazione di forzare l'installazione di fotovoltaico a terra su ogni superficie agricola.

Per quanto su detto, **il 2° periodo dell'art. 5 del DECRETO-LEGGE 15 maggio 2024, n. 63, nella pratica, rende inapplicabile il 1° periodo dello stesso articolo, che rappresenta le volontà del MASAF.**

Inoltre se questo articolo 5 dovesse essere inserito all'interno del decreto aree idonee, così come proposto, annullerebbe del tutto la possibilità delle Regione di porre limiti di qualunque natura all'installazione di impianti fotovoltaici a terra su qualsiasi terreno agricolo.

Cordiali saluti

Marco Protopapa